

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

22 settembre 2021

Green Pass: estensione dell'obbligo nei settori pubblico e privato e modifiche alle condizioni per rilascio e validità

In breve

È stata pubblicata la **Legge 126/2021**, con la quale viene convertito in legge, con modificazioni, il DL 23 luglio 2021, n. 105, che modifica le condizioni per il rilascio e la validità del Green pass (possibilità di utilizzo del tampone anche salivare).

Inoltre, il Governo ha approvato il **Decreto Legge 127/2021 per estendere l'obbligo del "Green Pass"** al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

TES/IND 219/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Con la Legge 16 settembre 2021, n. 126⁽¹⁾ è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 23 luglio 2021, n. 105⁽²⁾ (vedere Circolare TES/IND 183/21); di seguito si elencano le disposizioni di maggior interesse:

- il Green Pass non è necessario per accedere ai **servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati**;
- ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19, rispetto a quelli indicati nel decreto, è disposto esclusivamente con legge dello Stato;
- il Green Pass è rilasciato anche a seguito di **tampone molecolare, su campione salivare** e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, risultato negativo;
- la Certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione ha validità di **12 mesi** dalla data di completamento del ciclo vaccinale;
- è stata prorogata al **31 dicembre 2021**⁽³⁾ la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto;
- sono state prorogate al 31 dicembre 2021 le disposizioni sul trasporto pubblico locale.

Entrata in vigore e validità

La legge è entrata in vigore il **19 settembre 2021**.

DL 21 settembre 2021, n. 127

A seguito della pubblicazione di diversi provvedimenti relativi alle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. Green Pass) (vedere Circolari TES/IND 183/21, 192/21 e 213/21), è stato pubblicato il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127⁽⁴⁾, il quale ne estende l'obbligo, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

Si precisa che l'obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute; per questi ultimi, il decreto prevede inoltre l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi.

Di seguito vengono illustrate le previsioni più rilevanti contenute nel decreto, in merito alle quali sono già sorti diversi aspetti problematici. È quindi auspicabile che vengano emanati quanto prima opportuni chiarimenti e successivi interventi governativi, a partire dalle preannunciate Linee guida per i controlli sul possesso del Green Pass, al fine di agevolare la corretta applicazione delle novità legislative dal momento della loro entrata in vigore.

Al riguardo Federchimica ha già provveduto a segnalare a Confindustria l'utilità di condividere, a livello di sistema, tutte le questioni già emerse e che emergeranno nei prossimi giorni, sia per fornire alle imprese risposte condivise sia per influire sulle prossime indicazioni governative e sull'iter legislativo del decreto, in un'ottica di semplificazione degli oneri a carico delle imprese e di agevolazione dei rapporti tra datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti.

Lavoro pubblico

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per il termine dello stato di emergenza), il personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, della Banca d'Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, nonché i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice, **dovranno essere in possesso del Green pass** per accedere ai luoghi di lavoro in cui svolgono l'attività lavorativa.

Tale disposizione si applica anche a **tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa** o di formazione o di volontariato **presso tali strutture, anche sulla base di contratti esterni**. La verifica del rispetto di questa prescrizione è effettuata sia dalla struttura, sia dai datori di lavoro dei soggetti esterni.

Uffici giudiziari

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per il termine dello stato di emergenza), magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e componenti delle commissioni tributarie degli uffici giudiziari, nonché i magistrati onorari, **dovranno essere in possesso del Green pass** per accedere agli uffici giudiziari dove svolgono l'attività lavorativa.

Tale disposizione non si applica ai soggetti diversi da quelli sopra citati, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Lavoro privato

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per il termine dello stato di emergenza), **chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi in cui svolge tale attività, deve essere in possesso del Green Pass ed esibirlo su richiesta**.

Come per il settore pubblico, tale disposizione si applica anche a **tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa** o di formazione o di volontariato **presso tali strutture, anche sulla base di contratti esterni**. La verifica del rispetto di questa prescrizione è effettuata sia dalla struttura, sia dai datori di lavoro dei soggetti esterni.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, prediligendo ove possibile i controlli all'accesso ai luoghi di lavoro, nel caso anche a campione, e devono **individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni**.

Il decreto prevede che **il personale, che comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sia considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della Certificazione verde Covid-19** (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), **senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento**. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l'obbligo di Green Pass; mentre il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto delle disposizioni in materia di accesso ai luoghi di lavoro o che non abbia predisposto le corrette modalità di verifica è passibile di una sanzione compresa tra 400 e 1000 euro.

Certificazioni verdi Covid-19

Il decreto apporta inoltre delle modifiche al DL 22 aprile 2021, n. 52⁽⁵⁾, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87⁽⁶⁾; in particolare:

1. La Certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:
 - avvenuta **vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
 - avvenuta **guarigione da Covid-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
 - effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - avvenuta **guarigione da Covid-19 dopo** la somministrazione della prima dose di **vaccino** o al termine del prescritto ciclo.
2. La Certificazione viene rilasciata nei seguenti casi:
 - in caso avvenuta **vaccinazione**, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino al completamento del ciclo vaccinale e con validità di dodici mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
 - in caso di avvenuta **guarigione da Covid-19**, con una validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione; se, a seguito di precedente infezione da SARS-COV-2 e successiva guarigione, viene somministrata una dose di **vaccino**, la validità è di dodici mesi dalla data di somministrazione;
 - in caso di **tampone molecolare o rapido**, risultato **negativo**, con validità di 48 ore dall'esecuzione del test;
 - in caso di **infezione da SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno** dalla somministrazione della prima dose di **vaccino** nonché a seguito del prescritto ciclo, con successiva guarigione, con validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Entrata in vigore e validità

Il decreto entra in vigore **il 22 settembre 2021** e dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 60 giorni.

Le disposizioni relative al controllo del Green Pass si applicheranno **dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021**.

Allegati

	1 Legge 16 settembre 2021 n 126
	2 Legge 16 settembre 2021 n 126 e DL 23 luglio 2021 n 105 Testo coordinato
	3 DL 21 settembre 2021 n 127

Note

- 1) *GuRI n. 224 del 18 settembre 2021, Legge 16 settembre 2021, n. 126, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*
- 2) *GuRI n. 175 del 23 luglio 2021, Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*
- 3) *Il DL 21 settembre 2021, n. 127 ha spostato al 31.12.2021 l'iniziale proroga al 30.11.2021 definita dalla Legge 126/2021.*
- 4) *GuRI n. 226 del 21 settembre 2021, Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.*
- 5) *GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.*
- 6) *GuRI n. 146 del 21 giugno 2021, Legge 17 giugno 2021, n. 87, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.*